



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma,



0321125-2002

PU-GDAP-100-18/07/2002-0321125-2002

All'O.S. U.I.L. P.P.
Via Emilio Lepido n. 46
00175 ROMA

Oggetto: Indennità ex articolo 9 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Con riferimento alla nota n. 625 del 12.6.2002 di codesta Organizzazione Sindacale, relativa alla richiesta di un incontro urgente per la definizione dei servizi aventi diritto all'indennità per servizi esterni - con particolare riferimento ai responsabili dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti ed al personale impiegato presso le sale regia - ed ai criteri di assegnazione e rotazione del personale, in modo tale da distribuire con giusto equilibrio le indennità contrattuali previste, si comunica quanto segue.

L'indennità per servizi esterni è prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 9, commi 1 e 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ed 11, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Tale normativa consente il pagamento di un compenso giornaliero, rideterminato in lire 8.100, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n.140, al personale del Corpo di Polizia penitenziaria impiegato, per l'intera durata del turno giornaliero, nei servizi di "vigilanza esterna agli istituti di pena" (cfr. art. 9, comma 1, D.P.R. 395/95), presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti ed internati (cfr. art. 9, comma 2, D.P.R. 395/95) ed a quello che "eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità,



Ministero della Giustizia

nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi" (cfr. art. 11 - D.P.R. 254/99).

Questo Dipartimento, con lettere circolari n. 72159/3.1 del 6 maggio 1997, n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999 e n. 67473/3.1 del 16 maggio 2001, nonché con ministeriale n. 2634/3.1 del 5 febbraio 2001, trasmesse anche alle OO.SS., ha ricondotto tale normativa ai servizi espletati dal Corpo di polizia penitenziaria ed ha elencato, ricorrendo le condizioni previste dalla norma, quelli destinatari dell'indennità per servizi esterni.

Nel merito della richiesta di codesta Organizzazione Sindacale, riguardo all'estensione dell'indennità per servizi esterni al personale impiegato presso le sale regia o in qualità di responsabile dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, si comunica che, ai fini dell'attribuzione del beneficio, l'attività svolta dal personale impiegato nel "servizio" delle traduzioni e dei piantonamenti rientra nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (presenza del detenuto) e dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (precipua attività di traduzione svolta all'esterno).

Riconducendo tali previsioni al "servizio" delle traduzioni e piantonamenti, l'Ufficio competente ha disposto la corresponsione dell'indennità per servizi esterni, ricorrendo l'altra condizione che discende dall'applicazione della norma (intera durata del turno), al personale impiegato, anche se in qualità di coordinatore, di responsabile o con compiti amministrativi (organizzazione e pianificazione):

- nella traduzione dei detenuti e degli internati, anche se svincolato dalla custodia del o dei traducendi (es. viaggio di rientro in sede);
- a bordo di pattuglie automontate di scorta a traduzioni o di sorveglianza a percorsi interessati al servizio;
- di vigilanza presso le aule giudiziarie.

Inoltre, per quanto attiene all'attribuzione dell'indennità per servizi esterni ai comandanti di reparto, si comunica che la tipologia del servizio svolto da tale personale



Ministero della Giustizia

rientra tra quelle previste per l'attribuzione del beneficio. In particolare, la Direzione Generale del personale e della formazione ha disposto la corresponsione dell'indennità per servizi esterni al Comandante di reparto (solo quello degli istituti penitenziari) e a chi ne assuma - con formale provvedimento - le funzioni, nella considerazione che quest'ultimo assicura peraltro il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto. Per tale incarico, il Comandante di reparto svolge la propria attività lavorativa in ambienti in cui sono presenti detenuti ed internati.

Relativamente alla richiesta di estendere l'indennità al personale impiegato presso le sale regia, si comunica che il servizio svolto presso le sale operative e/o le sale regie, che si caratterizza in attività di vigilanza svolta all'interno di locali (e non all'esterno come indica la norma) mediante circuiti televisivi, non rientra nell'ambito delle previsioni contenute nel combinato disposto di cui agli articoli 9, comma 1, del D.P.R. 395/1995 (vigilanza esterna agli istituti di pena) e 11, comma 1, del D.P.R. 254/1999 (precipua attività di vigilanza svolta all'esterno).

Per tali previsioni, l'Ufficio competente ha precisato che i servizi e/o le attività, ricondotti a quelli espletati dal Corpo di Polizia penitenziaria, per lo svolgimento dei quali è prevista l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni, sono quelli svolti dal personale impiegato:

- in qualità di capo posto sentinelle;
- nel servizio di sentinella;
- di vigilanza ai detenuti ed internati addetti alle lavorazioni esterne;
- presso le portinerie esterne, le porte carraie ed i block house;
- di vigilanza costiera;
- di sorveglianza esterna alle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione (postazioni fisse, pattuglie automontate, ecc.);
- nel servizio di vigilanza presso le aule giudiziarie o le strutture dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, con formali ordini di servizio;
- a bordo di pattuglie automontate di scorta a traduzioni o di sorveglianza a percorsi interessati al servizio;



Ministero della Giustizia

- di vigilanza presso le aule giudiziarie.

Infine, relativamente alla richiesta di “definire i criteri di assegnazione e rotazione del personale in modo tale da distribuire con giusto equilibrio le indennità contrattuali”, si comunica che l’Accordo Nazionale Quadro, tuttora vigente, all’articolo 5, già prevede la mobilità del personale nei posti di servizio soggetti a rotazione. Al riguardo, va anche precisato che tale argomento sarà materia di incontro in occasione della stipula del nuovo Accordo Nazionale Quadro.

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO